

Lo Sviluppo economico accredita la prima attività del genere. È la Uniter srl

Agenzia per le imprese

Così i privati sostituiscono lo sportello unico

DI MARILISA BOMBI

Accreditata Uniter Srl: è la prima agenzia per le imprese nata in Italia. L'avvenimento è stato ufficializzato dal decreto del 20 marzo 2013, con il quale il ministero dello sviluppo economico ha formalmente riconosciuto all'Agenzia la possibilità di accertare e attestare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla normativa e rilasciare dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio. L'istituzione delle agenzie per le imprese rappresenta uno degli elementi più importanti della riforma introdotta dal decreto legge 112/2008 che, seppur intitolato disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, è noto soprattutto per aver lanciato l'ipotesi dell'«impresa in un giorno». Una scelta di forte impatto verso l'innovazione nel rapporto con la p.a., perché ha consentito che i servizi amministrativi di interesse delle imprese possano essere erogati anche da privati accreditati; nell'intento di semplificare le burocrazie per le aziende.

La nascita delle agenzie. Formalmente, comunque, il passo decisivo per l'istituzione delle agenzie per le imprese è stato il dpr 159/2010, ovvero il Regolamento recante i requisiti e le modalità per ottenere l'accreditamento, nonché le successive linee guida, peraltro revisionate il 25 marzo scorso.



Si tratta di una novità che soltanto alcuni anni fa era impensabile perché consente di rivolgersi a un soggetto economico che eroga servizi, anziché alla pubblica amministrazione, ovvero allo Sportello unico per le attività produttive. In pratica, la scelta del soggetto pubblico o privato al quale rivolgersi dipenderà, secondo il Mise, dalla convenienza, dalla qualità del servizio, dalla velocità e dalla precisione degli enti.

Uniter Srl. L'accreditamento concesso alla Uniter che ha sede a Roma in piazza Belli, lo stesso indirizzo di Confcom-

mercio, è stato concesso in tempi relativamente brevi, tenendo conto che la richiesta è stata presentata soltanto a fine gennaio 2013. Il procedimento ha comportato, comunque, il coinvolgimento delle regioni nelle quali l'Agenzia opererà, ovvero le Marche e il Veneto, oltre ai diversi dicasteri che possono essere interessati dai procedimenti presi in carico da Uniter e, quindi, il ministero degli interni, della salute, dell'ambiente, dei beni culturali e quello per gli affari regionali. L'accreditamento provvisorio è stato concesso per i procedimenti relativi al commercio all'ingrosso, al dettaglio nonché alberghi, ristoranti e bar ed ha la durata di un anno a decorrere dal 5 aprile 2013, data della pubblicazione del decreto del Mise sul portale www.impresainungiorno. Entro tale termine la società accreditata dovrà dimostrare il conseguimento della certificazione di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 e relativo all'erogazione degli specifici servizi di attestazione. Soltanto allora il Mise potrà, a seguito di formale richiesta, concedere l'accreditamento definitivo.

Eco tributo entro aprile

Entro il 30 aprile scade il termine per il pagamento del diritto annuale camerale per l'iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali. Le imprese iscritte all'albo gestori ambientali, devono pagare il diritto annuale in base alla categoria e alla classe di appartenenza. Gli importi da versare sono distinti per ogni categoria di iscrizione, le imprese iscritte in più categorie versano l'importo complessivamente dovuto. L'iscrizione per il trasporto dei propri rifiuti comporta un versamento pari a euro 50,00 e lo stesso importo va versato per il diritto annuale di iscrizione per raccolta e trasporto di Raee. Per il 2013 le sezioni regionali hanno inviato alle singole imprese iscritte all'albo, il bollettino precompilato con l'indicazione della denominazione, l'indirizzo, le categorie per le quali risulta l'iscrizione e l'importo complessivo da versare.

PROROGA

Gas serra, altri 2 mesi per la Cdc

Due mesi in più per pagare. È stato prorogato di 60 giorni il termine per l'iscrizione al registro di persone e imprese che gestiscono apparecchiature contenenti gas serra. La scadenza originaria era prevista per ieri, giorno in cui è entrato in vigore il dlgs 26/2013 contenente le nuove sanzioni. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, ha spiegato così la decisione: «Per semplificare e consentire agli operatori adempimenti a km zero abbiamo puntato sull'iscrizione online, ma poiché il rush finale di troppi interessati rischia di mettere in crisi la tenuta informatica del sistema ci è sembrato più ragionevole concedere qualche giorno in più. Non ci saranno, però, ulteriori proroghe. Sono interessati dal registro e dalla proroga migliaia di imprese, fra cui quelle di settori come antincendio, refrigerazione e condizionamento, autofficine e demolitori. Soddisfatte Cna, Confindustria e Casartigiani, che chiedono però «ulteriori interventi per restringere il campo di applicazione del dpr 43/2012».

DOPO I SUICIDI Ditte in crisi, numero verde in Sardegna

DI PAOLO CABONI

Un numero verde a disposizione delle imprese della Sardegna in crisi. Lo ha attivato da ieri la Conferenza regionale dell'isola, all'indomani dei tre imprenditori che si sono suicidati per via della crisi. Il numero (800011731) è a disposizione degli imprenditori che vogliono chiedere aiuto per risolvere, anche in parte, il dramma dell'indebitamento delle loro imprese nei confronti di Equitalia. Secondo i rilevamenti aggiornati al gennaio del 2011, circa 70 mila imprese dell'isola, vantano un indebitamento nei confronti di Equitalia superiore ai 4,2 miliardi di euro, che li pone ai vertici tra tutte le regioni italiane. «Non siamo la Asl», ha affermato il presidente regionale della Conferenza, Marco Sulis, nel corso della presentazione a Cagliari, «ma vogliamo comunque venire incontro agli imprenditori sardi in difficoltà, che possono così chiedere consigli come risolvere la loro situazione».

La Cassazione sulla cancellazione in Cdc

Spa e srl sparite? Processo addio

DI CINZIA DE STEFANIS

Perdita della capacità processuale per una società di capitali cancellata dal registro delle imprese. In quanto è lo stesso articolo 2495, 2° comma, c.c. che ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali. Ne consegue che, nei processi in corso, anche se essi non siano interrotti per mancata dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai soci, che, per effetto della vicenda estintiva, divengono partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione. Questo è quanto previsto dalla Corte di cassazione (sezione III civile) 9 aprile 2013 n. 8596. Gli Ermellini ricordano che con la cancellazione dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si

verifica l'estinzione della società medesima, si impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l'estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Con la cancellazione dal registro delle imprese si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; si trasferiscono dei pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio.

— © Riproduzione riservata —

Anche se il procuratore non ha i requisiti Bar, subingresso sempre valido

DI MARILISA BOMBI

Valido il subingresso nel bar anche se il procuratore aveva attestato falsamente di possedere i requisiti professionali necessari per esercitare l'attività di somministrazione. Il Consiglio di stato, sezione V, con la sentenza 1933 depositata il 9 aprile scorso, ha ribaltato la decisione del Tar Veneto, che aveva ritenuto legittima la decadenza del titolo autorizzatorio disposto dal Comune di Venezia. Secondo il Giudice di primo grado, l'art. 75 del dpr 445/000, la disciplina in materia documentazione amministrativa che consente la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, «è una norma di natura sanzionatoria amministrativa, dispone la decadenza da ogni beneficio che può conseguire da una dichiarazione non veritiera, sia per il suo tenore letterale, sia per la logica di rigore che le è propria, sia per il riferimento sistematico al successivo articolo 76, che ne prevede il cumulo con

le sanzioni penali». Ma la questione centrale presa in esame dai giudici, ovvero quella della decadenza del beneficio, è stata presa in considerazione in maniera sostanzialmente diversa nei due gradi di giudizio. Secondo il Tar la decadenza opera con riguardo a qualunque beneficio anche non diretto conseguente alla dichiarazione falsa, in relazione alla natura speciale della norma che la fa prevalere sulla disciplina generale in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e sulle sanzioni previste. Secondo il Cds, invece, «il beneficio o i benefici rispettati al quale opera la sanzione della decadenza di cui all'art. 75 del dpr 445/2000, sono solo quelli immediatamente perseguiti con la dichiarazione non veritiera e non già quelli indirettamente ricollegabili al mendacio». In sostanza, l'interpretazione del Comune e che il Tar ha condiviso, attribuisce alla norma valenza ultronea a quella letterale e di rito, con conseguenze sproporzionate rispetto al bene giuridico che la norma vuol tutelare.